



**EPPI**

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2026

LINEE GUIDA PER  
L'AFFIDAMENTO  
E L'ACQUISIZIONE DI BENI E  
SERVIZI SOTTO SOGLIA  
COMUNITARIA



Aggiornamento Aprile 2026

# INDICE

<b>CAPO I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA.....</b>	<b>4</b>
Premesse .....	4
Art. 1 Regole generali .....	5
Art. 2 Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia .....	6
Art. 3 Calcolo delle soglie e divieto di frazionamento.....	8
Art. 4 Tutela delle imprese di minori dimensioni.....	8
Art. 5 Obblighi di trasparenza .....	9
Art. 6 Principio di rotazione .....	9
Art. 7 Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione .....	10
Art. 8 Deroga all'obbligo di rotazione.....	11
Art. 9 Affidamento dell'appalto.....	12
Art. 10 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore .....	13
Art. 11 Stipula contratto e pubblicazione .....	13
Art. 12 Termine dilatorio.....	14
Art. 13 Esecuzione anticipata .....	14
Art. 14 Certificato di regolare esecuzione .....	14
Art. 15 Garanzie .....	15
Art. 16 Conflitto di interessi .....	15
<b>CAPO II - POTERI DI SPESA E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO .....</b>	<b>16</b>
Art. 17 Poteri di spesa .....	16
Art. 18 Responsabile Unico del Progetto .....	17
Art. 19 I Responsabili di fase .....	18
Art. 20 Compiti del Responsabile Unico del Progetto .....	18
<b>CAPO III ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA.....</b>	<b>18</b>
Art. 21 Affidamenti diretti.....	18
Art. 22 Indagini di mercato.....	19
Art. 23 Determina di affidamento.....	19
Art. 24 Requisiti da richiedere all'operatore .....	20
Art. 25 Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto .....	20
Art. 26 Anomalia dell'offerta .....	21
Art. 27 Controllo dei requisiti.....	21
Art. 28 Termini di conclusione degli affidamenti diretti .....	22
<b>CAPO IV - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA.....</b>	<b>23</b>
Art. 29 Procedure negoziate.....	23

<b>Art. 30 L'iter procedimentale</b> .....	<b>23</b>
<b>Art. 31 Le fasi della procedura</b> .....	<b>24</b>
<b>Art. 32 Determina a contrarre</b> .....	<b>24</b>
<b>Art. 33 Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare</b> .....	<b>25</b>
<b>Art. 34 L'indagine di mercato</b> .....	<b>25</b>
<b>Art. 35 Individuazione degli operatori economici da invitare</b> .....	<b>26</b>
<b>Art. 36 Criteri oggettivi per la scelta degli operatori</b> .....	<b>27</b>
<b>Art. 37 Invito alla procedura</b> .....	<b>29</b>
<b>Art. 38 Il contenuto della lettera d'invito</b> .....	<b>29</b>
<b>Art. 39 Criteri di aggiudicazione</b> .....	<b>30</b>
<b>Art. 40 Commissione giudicatrice</b> .....	<b>31</b>
<b>Art. 41 Anomalia dell'offerta</b> .....	<b>33</b>
<b>Art. 42 Verifica dei requisiti</b> .....	<b>33</b>
<b>Art. 43 Termine di conclusione della procedura negoziata</b> .....	<b>34</b>
<b>Art. 44 Norme di coordinamento</b> .....	<b>34</b>
<b>ALLEGATO 1 - Tipologie di garanzia fideiussoria rilasciata alla PA e modalità di verifica da parte della PA</b> .....	<b>35</b>

## CAPO I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

### PREMESSE

Le presenti Linee Guida Operative disciplinano le modalità di affidamento di appalti di servizi e forniture di beni, di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice dei contratti pubblici o Codice), nel rispetto dei principi a tutela della libera concorrenza (economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza) affidati da EPPI – ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI (innanzi solo EPPI).

In particolare, esse definiscono la disciplina di dettaglio, anche ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli artt. da 48 a 55 del Codice e dall'All. II.1 e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento, in attuazione dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I, artt. 1-11 del Codice.

Qualora le norme di legge, anche conseguenti a situazioni emergenziali e temporanee, consentano l'applicazione di regimi semplificati rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, EPPI potrà derogare alla disciplina dello stesso, beneficiando delle semplificazioni previste dalla legge.

EPPI potrà espletare una o più procedure selettive in qualità di stazione appaltante anche in nome e per conto delle società ad essa collegate e/o da essa partecipate; a valle della selezione, ognuna delle Società aderenti stipuleranno in proprio i relativi contratti con l'operatore economico individuato ad esito della gara, ferme restando le condizioni negoziate nel corso della procedura medesima.

L'affidamento e l'acquisizione di beni e servizi sono effettuati secondo la normativa attualmente in vigore, ovvero:

- Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii),
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia)
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- Tutte le disposizioni transitorie vigenti in materia;

nonché sulla base delle presenti Linee Guida Operative.

## ART. 1 REGOLE GENERALI

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalla normativa vigente, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, purché i servizi e le forniture di beni da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

2. Nel primo atto della procedura prescelta, il Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche RUP), dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.

3. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, nel caso di contratti sotto soglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, il RUP segue le procedure ordinarie.

4. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, si tiene conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del valore economico stimato del contratto da affidare;
- dell'ubicazione del luogo di esecuzione al fine di valutare se si tratta di un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- delle caratteristiche tecniche dell'appalto e delle caratteristiche del settore di riferimento (ad esempio, la struttura del mercato, le sue dimensioni e la prassi commerciali in esso praticate);
- delle esigenze concrete di gestione dell'appalto in connessione con le prerogative proprie della Committente (EPPI), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: presenza necessaria presso la sede della stazione appaltante da parte dell'affidatario; immediatezza di intervento da parte di quest'ultimo entro tempistiche predefinite e talvolta in urgenza; sinergia costante con le risorse della Stazione appaltante.
- dell'esistenza (o meno) di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318), ovviamente valutando se la stazione appaltante sia già stata interessata sulla questione in relazione ad altri appalti.
- della pregressa partecipazione di Operatori Economici di altri Stati membri a precedenti procedure di affidamento aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto o per importo: tale ipotesi, infatti, costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

5. In caso di dubbio, fatti salvi i contratti di affidamento diretto, in cui il valore economico giustifica la mancanza di tale interesse transfrontaliero, il RUP effettua la predetta verifica mediante pubblicazione di

un avviso sul profilo di committente per almeno 10 giorni, oppure un avviso cumulativo riferito agli affidamenti sotto soglia programmati, da pubblicare in modo continuativo all'inizio di ogni anno solare. In presenza di eventuali candidature o manifestazioni da parte di Operatori Economici di altri Stati membri pervenute all'esito della pubblicazione degli avvisi, il RUP valuta la sussistenza dell'interesse transfrontaliero.

6. Resta ferma la facoltà di procedere agli acquisti o adesioni tramite la Piattaforma "Acquisti in rete PA".

7. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del Codice dei contratti.

## ART. 2 PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) **principio del risultato**, che impone ad EPPI l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) **principio della fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) **principio dell'accesso al mercato**, che comporta che EPPI debba favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) **criterio interpretativo e applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) **principi di buona fede e tutela dell'affidamento**, che include tra l'altro, gli obblighi di comunicazione di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici nonché del Codice Etico e del MOGC e che comporta che tutti i soggetti coinvolti nella procedura di gara si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) **principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali EPPI può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

- g) **principio di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale EPPI organizza autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) **principio di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali EPPI è dotata di autonomia contrattuale e può concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
- i) **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) **principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
- m) **principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) **di economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **di trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) **di proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) **di rotazione degli affidamenti**, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

f) **di sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

g) **di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate,

nonché dal principio di affidabilità etico-deontologica", come indicato anche dal Modello 231 (parte speciale G).

### **ART. 3 CALCOLO DELLE SOGLIE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di servizi e forniture di beni è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altri oneri di legge eventualmente applicabili, valutato dalla Stazione Appaltante.

3. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

4. Quando la Stazione Appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

5. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023.

### **ART. 4 TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI**

1. Per tutte le procedure disciplinate dal presente Regolamento, EPPI tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza

rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

#### **ART. 5 OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

1. Per i contratti stipulati a seguito di procedure negoziate e di affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto dell'affidamento, l'elenco degli operatori invitati a presentare preventivo e/o offerta, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per le procedure negoziate, nell'ottica di assicurare una maggiore trasparenza in merito alla volontà di attivare le suddette procedure di affidamento ed una effettiva concorrenza fra gli operatori economici, è necessaria la pubblicazione di un avviso di avvio della procedura di consultazione. La pubblicazione va effettuata in conformità a quanto previsto nel successivo comma 4.

3. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno effettivamente proposto offerte. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo all'avviso, così come previsto nel parere del MIT n. 746 del 30 settembre 2020, ovvero potrà essere sostituito dalla determina in forma semplificata.

4. Tutte le pubblicazioni vanno, altresì, effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

#### **ART. 6 PRINCIPIO DI ROTAZIONE**

1. EPPI è tenuta alla rotazione degli affidamenti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. Il principio di rotazione opera con riferimento ai due consecutivi affidamenti, impedendo l'affidamento al contraente uscente quando l'appalto abbia a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o nello stesso settore di servizi. Avendo EPPI adottato la ripartizione in fasce di valore di cui all'art. 7, il divieto si applica con riferimento a ciascuna fascia di valore della medesima tipologia di prestazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

4. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico o l'abilitazione ad un qualsiasi specifico strumento telematico di negoziazione in uso presso la EPPI.

## **ART. 7 AREE MERCEOLOGICHE E FASCE DI IMPORTO DEGLI APPALTI AI FINI DELLA ROTAZIONE**

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

### **I Forniture**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
F1	da € 5.000,00, sino a € 20.000,00
F2	da € 20.001 sino a € 39.999
F3	da € 40.000,00, sino a € 139.999
F4	da € 140.000,00, sino alla soglia comunitaria

### **II Servizi**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
S1	da € 5.000,00, sino a € 20.000,00
S2	da € 20.001 sino a € 39.999
S3	da € 40.000,00, sino a € 139.999
S4	da € 140.000,00, sino alla soglia comunitaria

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
S5	da € 215.000 sino a € 500.000
S6	da € 500.001 sino a € 749.999

3. Per le aree merceologiche si rinvia all'allegato I delle presenti Linee Guida Operative.

#### **ART. 8 DEROGA ALL'OBBLIGO DI ROTAZIONE**

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato e limitata o effettiva assenza di alternative;
- b) accurata esecuzione e grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- c) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione.

2. Nelle sole procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, in ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure negoziate attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.

3. Fermo restando l'obbligo di motivarne le ragioni e di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, non si applica la rotazione, ai sensi del medesimo articolo 128, comma 8 del Codice, alle procedure per l'affidamento di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del Codice. Sono considerati servizi alla persona quelli individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 elencati tassativamente al comma 2 dell'articolo 128, ovvero:

- a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
- b) servizi di prestazioni sociali;

- c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

4. Il principio di rotazione è, altresì, derogabile e, pertanto, non trova applicazione per gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore ai 5.000 euro.

## **ART. 9 AFFIDAMENTO DELL'APPALTO**

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00, come disciplinate all'art. 25, comma 1, lett. a) delle presenti Linee guida.

2. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del Codice, è possibile applicare la procedura di cui all'art. 99, comma 3-bis, del D. Lgs. 36/2023, ossia, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità ordinarie. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di:

- esclusione;
- di revoca o di annullamento dell'aggiudicazione;
- di inefficacia o di risoluzione del contratto;
- di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente,

recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

## **ART. 10 APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE**

1. Al personale impiegato nei servizi e forniture di beni oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Negli inviti per gli affidamenti dei contratti di appalto di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per le mere forniture, EPPI indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione EPPI acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D. Lgs. 36/2023.
5. EPPI assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

## **ART. 11 STIPULA CONTRATTO E PUBBLICAZIONE**

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti e alle aggiudicazioni di importo inferiore alle soglie comunitarie, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. È in facoltà dell'EPPI prevedere, in alternativa a quanto statuito al comma precedente, che la stipula del contratto relativo agli affidamenti e alle aggiudicazioni di servizi e forniture d'importo inferiore alle soglie, possa avvenire in una delle modalità previste nell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto potrà essere stipulato direttamente mediante la piattaforma medesima.
4. I capitolati e eventuali computi metrici estimativi, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nella "Tabella A" di seguito riportata:

**Tabella A - Valori dell'imposta di bollo**

<b>Fascia di importo contratto (valori in euro)</b>	<b>Imposta (valori in euro)</b>
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 5.382.000	500

#### **ART. 12 TERMINE DILATORIO**

1. Negli affidamenti sotto soglia non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 (*stand-still period*).

#### **ART. 13 ESECUZIONE ANTICIPATA**

1. Dopo aver completato la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

#### **ART. 14 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, EPPI può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

## **ART. 15 GARANZIE**

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, EPPI non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023.
4. In casi debitamente motivati è facoltà dell'EPPI non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata; per la particolare natura dell'appalto in questione; nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
7. Gli importi delle garanzie, laddove richieste, nelle misure rispettivamente del 1% (provvisoria) e 5% (definitiva), non sono soggette alle riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

## **ART. 16 CONFLITTO DI INTERESSI**

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In tal caso, tale soggetto deve sospendere qualsiasi attività inerente alla procedura di aggiudicazione e/o la fase di esecuzione e deve darne immediatamente comunicazione al Direttore, o nel caso il conflitto di interessi riguardi proprio quest'ultimo al Consiglio di Amministrazione di EPPI (di seguito anche C.d.A.),

e, sulla base della determinazione emanata dovrà proseguire o astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione o alle attività inerenti alla fase di esecuzione.

3. Il RUP deve sempre dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nella decisione a contrarre o, comunque, nel primo atto utile in tal senso.

4. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo o eventualmente in conflitto con il Modello 231 ed il Codice Etico dell'Epri, prevarranno le norme di quest'ultimo.

## **CAPO II - POTERI DI SPESA E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO**

### **ART. 17 POTERI DI SPESA**

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui alle presenti Linee Guida Operative sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall'EPRI e/o eventuali procure generali e/o speciali.

2. L'autorizzazione alla spesa verrà formalizzata, a seconda della fattispecie, attraverso una delibera del C.d.A. o determina del Direttore Generale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

3. Per le procedure relative ad affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 15.000,00 (inclusi IVA e altri oneri di legge) e sino alle soglie comunitarie è richiesta la preventiva autorizzazione e impegno di spesa del C.d.A., mentre per le procedure relative ad affidamenti di servizi e forniture di importo pari e/o inferiore ad € 15.000,00 (inclusi IVA e altri oneri di legge), è richiesta la preventiva autorizzazione e impegno di spesa del Direttore Generale.

4. Entrambi gli atti di cui al comma precedente, oltre ad autorizzare l'impegno di spesa, dovranno anche contenere:

a) l'individuazione del nominativo del RUP, che prioritariamente coinciderà con la figura del responsabile del Team appalti;

b) l'individuazione, tra i Responsabili di Area o Funzione, di soggetti esperti nelle materie specifiche da appaltare, che coadiuvino il RUP nella fase di progettazione e nella predisposizione della documentazione tecnica dell'appalto;

c) l'individuazione, dove ritenuto necessario per la complessità dell'appalto o nei casi in cui è obbligatorio per legge, del direttore dell'esecuzione (DEC), che preferibilmente coinciderà con i Responsabili delle pertinenti Aree o Funzioni aziendali.

La solo delibera del C.d.A. dovrà, altresì, contenere:

d) l'attribuzione al Direttore Generale del potere di ratifica della relativa determina di affidamento/aggiudicazione predisposta dal RUP;

e) l'individuazione del soggetto stipulante il contratto (Presidente o Direttore Generale);

5. Per i servizi e le forniture di importo pari o superiori ad € 140.000, oltre alle previsioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, sarà necessario verificare, preventivamente, il loro inserimento nella programmazione triennale regolarmente approvata in C.d.A. In tali fattispecie il RUP è individuato e nominato direttamente con la stessa delibera di approvazione della programmazione triennale.

#### **ART. 18 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 15 del Codice e secondo le indicazioni di cui all'allegato I.2 del Codice, nel primo atto di avvio dell'intervento da realizzare mediante un contratto è necessario nominare un Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura di affidamento.

2. La nomina del RUP ricadrà prioritariamente sulla figura del responsabile del Team appalti, in possesso dei requisiti e delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da affidare, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

3. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento, l'incarico di RUP resterà in capo al titolare del potere di spesa.

4. Nelle ipotesi in cui non sia possibile individuare tra i dipendenti dell'EPPI soggetti dotati di idonee competenze in relazione all'appalto da aggiudicare, potrà essere istituita una struttura di supporto al RUP, e potranno essere destinate risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

6. Il RUP propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al Direttore Generale o al Presidente del C.d.A.

## **ART. 19 I RESPONSABILI DI FASE**

1. Ferma restando l'unicità del RUP, l'Eppi può individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
2. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

## **ART. 20 COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
2. I compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi, sono individuati negli articoli 6 e 7 dell'allegato I.2 del Codice, al quale si rinvia e le cui previsioni che qui si ritengono richiamate, sono da considerarsi come parte integrante e sostanziale delle presenti Linee Guida Operative.

## **CAPO III ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

### **ART. 21 AFFIDAMENTI DIRETTI**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile assegnare un appalto di servizi e forniture mediante affidamento diretto per un valore inferiore ad € 140.000, al netto dell'IVA e altri oneri di legge, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera b).
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. È nella facoltà di EPPI procedere ad affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici.

## ART. 22 INDAGINI DI MERCATO

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 delle presenti Linee Guida Operative, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

## ART. 23 DETERMINA DI AFFIDAMENTO

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento semplificata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 17 della presente Linea Guida Operativa.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo e la durata;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore e la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (se previsti);
- g) il RUP;
- h) il direttore dell'esecuzione (se previsto).

In forza delle previsioni statutarie e dei documenti costitutivi e attributivi delle competenze e delle prerogative tra gli organi costitutivi di EPPI, viene disposto quanto di seguito:

- a) **Per approvvigionamenti di servizi e forniture, di valore contenuto entro la soglia di € 15.000,00** (inclusi IVA e altri oneri di legge) il direttore generale, recepita l'esigenza dell'Ente, potrà disporre previamente, con apposita determina l'individuazione del Responsabile unico di progetto (RUP), autorizzando quest'ultimo al relativo impegno di spesa. Ferma restando l'unicità del RUP, il direttore generale, qualora lo ritenga utile al più efficiente espletamento dell'appalto, potrà disporre l'individuazione e nomina di un apposito responsabile del procedimento per la fase di affidamento e, anche di un responsabile del procedimento incaricato per la fase preliminare di progettazione e di esecuzione dell'appalto stesso.
- b) **Per approvvigionamenti di servizi e forniture di valore superiore ai € 15.000,00** (inclusi IVA e altri oneri di legge) **e fino alla soglia comunitaria**, il C.d.A. con propria delibera, recepita

l'esigenza dell'Ente, autorizza l'impegno di spesa e dispone l'individuazione del Responsabile unico di progetto (RUP). Ferma restando l'unicità del RUP, il C.d.A., qualora lo ritenga utile al più efficiente espletamento dell'appalto, potrà disporre l'individuazione e nomina di un apposito responsabile del procedimento per la fase di affidamento e, anche di un responsabile del procedimento incaricato per la fase preliminare di progettazione e di esecuzione dell'appalto stesso.

- c) **Per approvvigionamenti di servizi e forniture inseriti nella programmazione triennale** la delibera del C.d.A. di approvazione della stessa, ferma restando l'unicità del RUP, potrà individuare un responsabile del procedimento incaricato per la fase preliminare di progettazione e di esecuzione dell'appalto, nonché un responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

#### **ART. 24 REQUISITI DA RICHIEDERE ALL'OPERATORE**

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 dell'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, sarà possibile richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della EPPI, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. EPPI potrà, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

#### **ART. 25 MODALITÀ PROCEDIMENTALI E MOTIVAZIONE IN CASO DI AFFIDAMENTO DIRETTO**

1. EPPI invita gli operatori selezionati (uno o più di uno) a presentare preventivo con richiesta, mediante taluna delle seguenti modalità:

- a) la piattaforma telematica in uso presso l'Ente o gli strumenti del Mercato elettronico (MEPA);

b) pec istituzionale.

2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico, qualunque sia la modalità di acquisizione del preventivo (tramite piattaforma telematica o extra piattaforma telematica), una volta scelto il preventivo ritenuto più congruo rispetto alle esigenze dell'Ente, dovrà essere formalizzato attraverso l'utilizzo di uno strumento telematico di negoziazione e dovrà essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

3. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente, ovvero anche congiuntamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni
- mediante conoscenza diretta del mercato da parte del RUP per quanto relativo all'appalto specifico.

#### **ART. 26 ANOMALIA DELL'OFFERTA**

1. Negli affidamenti diretti, con o senza interpello di più operatori economici, non trova applicazione l'istituto giuridico dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

#### **ART. 27 CONTROLLO DEI REQUISITI**

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

EPPI, nella persona del responsabile dell'ufficio appalti, previa individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo nella misura e sulla base di quanto previsto e stabilito nella procedura di GESTIONE ACQUISTI e FATTURAZIONE PASSIVA adottata dall'Ente, procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite.

In particolare, qualora i requisiti siano stati autocertificati, al fine di effettuare le verifiche di cui all'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, con cadenza semestrale saranno sorteggiati i CIG da sottoporre a controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dagli affidatari sul possesso dei requisiti, nel rispetto

della percentuale del 10%. Il predetto sorteggio sarà effettuato entro il 15 aprile (per i CIG richiesti dal 01 ottobre al 31 marzo) e entro il 15 ottobre (per i CIG richiesti dal 01 aprile al 30 settembre). Nel caso in cui la percentuale di CIG da sorteggiare abbia un valore inferiore a 1 si arrotonderà all'unità. In caso di valore superiore a 1, in presenza di decimali si procederà ad arrotondare per eccesso all'unità superiore. I CIG saranno sorteggiati mediante l'utilizzo dell'apposita "funzione logica casuale" di excel. Saranno, pertanto, riportati nell'apposita tabella excel tutti i CIG richiesti nel periodo di riferimento e sarà impostata la predetta funzione logica nella percentuale del 10%, ai fini dell'espletamento del sorteggio. Il RUP competente e/o l'eventuale responsabile per la fase di affidamento, laddove nominato, avvalendosi del supporto del Team Approvvigionamenti, effettuerà sui CIG sorteggiati le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 100 (ove richiesti per lo specifico appalto) del Codice dei contratti. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il RUP dell'affidamento procederà alla risoluzione del contratto (se ancora in corso), all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante, ai sensi del comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023;

- b) per gli appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 40.000 e sino ai € 139.999, EPPI procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 36/2023.
2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00 l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.
  3. È sempre fatta salva la possibilità di procedere ai controlli ordinari per tutti gli affidatari.

#### **ART. 28 TERMINI DI CONCLUSIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI**

1. Gli affidamenti diretti devono concludersi di regola entro 60 giorni decorrenti dall'invio della richiesta di preventivo.

## **CAPO IV - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

### **ART. 29 PROCEDURE NEGOZiate**

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA e di altri oneri di legge.

### **ART. 30 L'ITER PROCEDIMENTALE**

1. Il C.d.A., preliminarmente, con proprio atto deliberativo, individua il RUP (art. 18), autorizza l'impegno di spesa e, se lo ritiene opportuno, ferma restando l'unicità del RUP, potrà prevedere la nomina di uno o più responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
2. I Responsabili di procedimento per le varie fasi saranno individuati nelle persone dei dirigenti delle varie Aree o Funzioni di competenza.
3. Una volta individuato il RUP e autorizzati/attribuiti gli impegni di spesa, la procedura negoziata è preceduta, ex art. 50, co. 2-bis del d.lgs. 36/2023, da un avviso di avvio di consultazione, che ha finalità di pubblicità e trasparenza. L'avviso deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e restare pubblicato per almeno 7 (sette) giorni.
4. Il termine di cui al comma precedente può essere ridotto a 3 giorni in casi di particolare urgenza.
5. L'avviso deve specificare le seguenti informazioni minime: nominativo del RUP, nominativo di eventuali responsabili di fase, valore economico dell'appalto, settore merceologico di riferimento, utilizzo della procedura negoziata, durata dell'appalto, presumibile data di avvio della procedura selettiva.
6. Successivamente, il RUP individuato dà impulso alla procedura negoziata con la propria determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nella quale darà atto che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
7. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

8. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base dell'albo dei fornitori della Società e, solo in caso di mancanza dell'Albo, o del numero minimo di operatori economici qualificati per l'affidamento da porre in essere, attraverso indagini di mercato.

#### **ART. 31 LE FASI DELLA PROCEDURA**

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- a) individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo previo svolgimento di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

#### **ART. 32 DETERMINA A CONTRARRE**

1. La determina a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei beni o servizi che si intendono acquisire;
- l'eventuale suddivisione in lotti o, in alternativa, le motivazioni giustificative della mancata suddivisione;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP e/o degli eventuali responsabili di procedimento per le singole fasi qualora nominati;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

### **ART. 33 LE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE**

1. EPPI, nello svolgimento di indagini di mercato, deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 6 delle presenti Linee Guida Operative.
2. Lo svolgimento di indagini di mercato avviene tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del proprio sistema telematico; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico in uso presso la EPPI.

### **ART. 34 L'INDAGINE DI MERCATO**

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

- il CIG;
- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 35 delle presenti Linee Guida Operative;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nel successivo 35 delle presenti Linee Guida Operative;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

#### **ART. 35 INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE**

1. Qualora, nell'avviso pubblico (avviso di manifestazione di interesse) di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi di cui al successivo articolo 36 delle presenti Linee Guida Operative, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per EPPI oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati.

4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere e) del medesimo articolo) si procederà ad una integrazione al minimo mediante consultazione del mercato di riferimento (internet, albi di enti similari, ecc.).

5. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato.

#### ART. 36 CRITERI OGGETTIVI PER LA SCELTA DEGLI OPERATORI

1. La Stazione Appaltante provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, secondo quanto di seguito esposto.

2. Qualora nella lex specialis è previsto un numero determinato di soggetti da invitare e pervengano un numero di idonee candidature superiore, la stazione appaltante procederà alla selezione del numero determinato di operatori economici da invitare alla gara secondo la modalità di seguito elencate, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti.

3. Verranno redatte apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:

a) Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (da comprovare con dichiarazione annuali IVA o dai bilanci approvati con nota di deposito);

b) Importo "complessivo" dei **servizi** o delle **forniture** analoghe regolarmente svolti nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso

c) Numero di personale dipendente al momento di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse (da dimostrarsi successivamente con presentazione del Libro unico del Lavoro);

4. Dopo aver accertato l'idoneità delle candidature, verranno stilate graduatorie in ordine crescente in base ai criteri oggettivi sopra indicati. Si precisa in tal senso che tali criteri non costituiscono requisiti di partecipazione, ma rappresentano esclusivamente criteri oggettivi idonei alla formazione delle graduatorie dalle quali selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.

5. Il RUP, ovvero il responsabile del procedimento di fase, provvederà pertanto all'esame delle documentazioni trasmesse dagli operatori, redigendo per ciascun criterio apposita graduatoria in ordine crescente. Le singole candidature, dunque, saranno valutate in base ai criteri sopra indicati, e collocate nelle rispettive graduatorie esclusivamente sulla base dei valori indicati dagli operatori, che dunque sono tenuti ad esprimere puntualmente i dati richiesti dal presente avviso.

6. Gli operatori da invitare alla procedura negoziata saranno così individuati, tra tutti coloro in possesso dei requisiti di partecipazione:

- **Nel caso di invito a 5 operatori:**

Dalla graduatoria di cui alla lettera a) saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato, che saranno invitati alla procedura negoziata;

Dalla graduatoria di cui alla lettera b) saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per servizi e forniture eseguiti nella categoria prevalente, che saranno invitati alla procedura negoziata;

Dalla graduatoria di cui alla lettera c) sarà individuato l'operatore con il primo maggior valore, che sarà invitato alla gara.

Qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie (ad esempio primo nella graduatoria b) e c)), esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto (nel caso in questione sarà invitato per la graduatoria b)). Nell'altra graduatoria si provvederà ad individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta".

In caso di parità di valori si procede mediante sorteggio.

7. Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare alla procedura negoziata viene richiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il fatturato indicato in fase di domanda partecipazione, i servizi e/o le forniture indicati, il personale alle proprie dipendenze, presentando la documentazione sopra indicata. Quando tali prove non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria, individuando l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva. Sono fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni.

8. Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal RUP/dall'organo deputato della stazione appaltante le graduatorie della selezione, ed individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

9. Qualora dovesse essere effettuato sorteggio, la data del suo svolgimento sarà comunicata con avviso pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della stazione appaltante e nella Sezione dedicata alla procedura all'interno della piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante. La presente modalità sostituisce ogni forma di comunicazione, per cui si invitano gli operatori

a verificare costantemente i siti internet suddetti. Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

10. Resta comunque stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

#### **ART. 37 INVITO ALLA PROCEDURA**

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, EPPI procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o tramite la piattaforma telematica utilizzata.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

#### **ART. 38 IL CONTENUTO DELLA LETTERA D'INVITO**

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
  - A) l'oggetto della prestazione, il CIG, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (*oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori*: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
  - C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - E) il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - F) la misura delle penali;
  - G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - H) l'eventuale richiesta di garanzie e/o assicurazioni;

- I) il nominativo del RUP e/o degli eventuali responsabili di procedimento per le singole fasi qualora nominati;
- J) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- K) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- L) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

### **ART. 39 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il RUP sceglierà, di volta in volta, tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo all'individuazione della migliore offerta.
3. Fermo restando l'obbligo per EPPI di aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del Codice, si utilizzerà:
  - a) il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto, oppure quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate. In tali casi, qualora EPPI sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta, in quanto l'esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l'esigenza dell'Ente. L'elemento quantitativo del prezzo rimane, quindi, l'unico criterio di aggiudicazione;
  - b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà applicato quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi. In questo caso EPPI potrà ritenere che l'offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo; EPPI dovrà valutare se uno

o più degli aspetti qualitativi dell'offerta concorrano, insieme al prezzo, all'individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l'interesse sotteso all'indizione della gara.

#### **ART. 40 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico e economico è attribuita a una commissione giudicatrice, che è nominata dal Direttore generale. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di presidente.
2. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e svolge, su richiesta del RUP, anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica può anche avvenire a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.
3. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque. Possono essere nominati componenti supplenti.
4. I componenti della Commissione sono selezionati tra il personale dell'EPPI e sono così individuati:
  - a) il Presidente, preferibilmente tra il personale dirigente o Area quadri;
  - b) i commissari diversi dal Presidente, tra il personale appartenente all'Area quadri, all'Area A e B;
  - c) il segretario con funzioni verbalizzante tra il personale appartenente all'Area A o B.
5. In mancanza di adeguate professionalità in organico, il Presidente e/o i singoli componenti della commissione potranno essere scelti anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Ai soli componenti esperti della commissione che non siano dipendenti della stazione appaltante è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso il cui ammontare è stabilito con delibera del C.d.A. o con determinazione del Direttore generale, tenuto conto delle competenze professionali, dei titoli richiesti, del valore e della complessità della procedura, del numero di concorrenti, del livello di urgenza con il quale si richiede di operare.
6. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione, fatta salva la necessità di assicurare, in via prioritaria, la scelta dei componenti della commissione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

7. Non possono essere nominati commissari e, pertanto, devono assolutamente rinunciare all'eventuale nomina;

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della EPPI;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale riguardanti delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi dai pubblici ufficiali e/o dagli incaricati di pubblici servizi;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura. Costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione dall'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

8. La commissione giudicatrice, operando mediante gli strumenti del mercato elettronico o della piattaforma di e-procurement in uso presso l'EPPI, procede:

- a) all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'esame e alla valutazione delle medesime mediante l'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara;
- b) all'apertura delle offerte economiche e alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritti negli atti di gara;
- c) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione, previa verifica dell'anomalia dell'offerta da parte del RUP;
- d) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, ad avvisare il RUP al fine di disporre l'esclusione;
- e) a redigere i verbali delle operazioni da essa svolte.

9. Il RUP o il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento può supportare, da un punto di vista strettamente tecnico, la commissione giudicatrice nelle fasi di inserimento sulle piattaforme digitali dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e di apertura dell'offerta economica.

10. EPPI si riserva la facoltà di nominare una commissione giudicatrice anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo. In caso contrario, in tali procedure, la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP o da un Seggio di gara, composto da personale della EPPI, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui al precedente comma 7.

#### **ART. 41 ANOMALIA DELL'OFFERTA**

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere nella lettera d'invito l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale. L'esclusione automatica va disposta quando:

- l'appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo;
- si tratti di appalto di servizi (sono esclusi gli appalti di forniture);
- il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

2. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare nella lettera d'invito il metodo che verrà utilizzato per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice. In alternativa, la lettera d'invito può prevedere che il metodo di calcolo della soglia di anomalia sia sorteggiato in sede di valutazione dell'offerta tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del Codice.

4. Qualora l'appalto da aggiudicare riguardi una fornitura, nonché in tutti i casi in cui il criterio d'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per effetto di quanto previsto dall'art. 48, comma 4 del Codice dei contratti, trova applicazione l'art. 110 del medesimo Codice e pertanto si rende necessario specificare nella lettera d'invito il metodo di calcolo della soglia di anomalia prescelto.

#### **ART. 42 VERIFICA DEI REQUISITI**

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione. A tal fine si dovrà richiedere all'operatore economico di rendere la dichiarazione autorizzativa all'espletamento di dette verifiche tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico dell'Anac.

#### **ART. 43 TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA**

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi nei termini indicati nell'Allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023, ovvero entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dalla trasmissione della lettera di invito fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

#### **ART. 44 NORME DI COORDINAMENTO**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida Operative si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui alle presenti Linee Guida Operative, nelle more dell'adeguamento di quest'ultime, troverà applicazione la normativa sovraordinata.

3. Qualora intervenissero, altresì, modifiche negli importi delle deleghe di spesa di cui agli artt. 17 e 23, questi ultimi prevarranno su quelli indicati nei rispettivi articoli.

Letto, confermato e approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'EPPI del giorno 17/04/2026.

## ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA RILASCIATA ALLA PA E MODALITÀ DI VERIFICA DA PARTE DELLA PA

Secondo la normativa bancaria e assicurativa, le garanzie nella forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo da alcune categorie di operatori finanziari, autorizzati secondo la propria disciplina di settore:

- 1) **BANCHE ITALIANE e BANCHE ESTERE**, le prime devono essere iscritte nell'albo delle banche consultabile sul sito della Banca d'Italia nella sezione "Banche" o su "Ricerca storica/avanzata" e inserendo la denominazione della banca o il codice ABI di 4 cifre, accertandosi che non vi siano annotazioni relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall'albo; le estere, invece, devono essere iscritte nell'albo delle banche consultabile sul sito della Banca d'Italia nella sezione "Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia" o su "Ricerca storica/avanzata" selezionando la maschera "Ricerca avanzata negli albi ad una data" è possibile impostare la ricerca per la nazionalità della banca. Per quest'ultime, inoltre, bisogna verificare che nella scheda "Attività autorizzate/notificate" sia presente la voce "Rilascio garanzie e impegni di firma". Infine, sul registro dell'European Banking Authority (EBA) sezione "Credit institution" si può verificare il Paese dell'UE o dello Spazio Economico Europeo che ha rilasciato l'autorizzazione o in cui sono insediate le succursali.
- 2) **INTERMEDIARI FINANZIARI ITALIANI e INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI**, i primi devono essere iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario pubblicato sul sito della Banca d'Italia, ed essere autorizzati al rilascio di garanzie; i secondi devono essere iscritti agli albi e elenchi di vigilanza, consultabili nella sezione "Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia", verificando che nella scheda delle "Attività autorizzate/notificate" sia presente la voce "Rilascio garanzie e impegni di firma".
- 3) **CONFIDI**, trattasi dei **CONFIDI MAGGIORI**, cioè solo quelli iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario pubblicato sul sito della Banca d'Italia (da non confondersi con i **CONFIDI MINORI** iscritti solo nell'elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori – OCM). Bisogna verificare se sono iscritti nell'apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d'Italia.
- 4) **IMPRESE DI ASSICURAZIONI ITALIANE**, devono risultare iscritte nel Registro delle imprese di Assicurazione (c.d. RIGA) consultabile sul sito dell'IVASS. È possibile verificare l'iscrizione inserendo la denominazione della impresa. Sul sito di IVASS è anche possibile verificare direttamente, nella sezione in Home page dedicata alle "Garanzie finanziarie per le P.A." le imprese di assicurazione italiane abilitate ad operare nel ramo Cauzioni, censite nell'apposito elenco, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità

telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall'art. 106, comma 3 del Codice degli appalti. L'assenza della denominazione negli elenchi sopra indicati indica la mancata autorizzazione a esercitare nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la denominazione indicata nella polizza compare eventualmente nell'Elenco sul sito IVASS degli "avvisi imprese non autorizzate o non abilitate", consultabile nei Quick link della sezione "Per i consumatori". Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questa lista, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative. Si suggerisce inoltre di verificare anche l'elenco degli avvisi dei casi di contraffazione, anch'esso consultabile nel Quick link della sezione "Per i consumatori".

Si ricorda che le Società di Mutuo Soccorso non sono soggetti vigilati né dall'IVASS né dalla Banca d'Italia e non sono autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie.

- 5) IMPRESE DI ASSICURAZIONI ESTERE, per sapere se una compagnia estera è legittimata a operare in Italia, si può consultare il Registro delle imprese (RIGA) sul sito dell'IVASS.
- 6) INTERMEDIARIO ASSICURATIVO (BROKER, AGENTE ASSICURATIVO, ECC.), è opportuno verificare che il soggetto distributore sia iscritto nel Registro Unico degli Intermediari – RUI, presente sul sito dell'IVASS. Se una compagnia assicurativa indica come sede un Paese estero, nella sezione "Garanzie finanziarie per la P.A." in Home page del sito IVASS occorre consultare direttamente anche l'elenco delle imprese estere abilitate al Ramo Cauzione, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall'art. 106, comma 3 del Codice degli appalti. Se non è indicata alcuna modalità, significa che l'impresa non ha comunicato all'IVASS nessuna modalità. Si suggerisce in tal caso di contattare l'IVASS a [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)

**TABELLA RIEPILOGATIVA:**

Intermediario		Dove verificare
Banche	Banche italiane	consultare gli albi ed elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia, sezione "Banche".
	Banche estere	consultare la sezione "Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia" degli albi ed elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia e verificare che tra le "Attività autorizzate/notificate" della banca vi sia il "Rilascio garanzie e impegni di firma".

Intermediario		Dove verificare
		Inoltre, sul registro dell'European Banking Authority (EBA), sezione "Credit institution", è possibile verificare in quale Paese è autorizzata una banca estera.
Intermediari finanziari ex art. 106 TUB	Intermediari finanziari italiani	consultare l'apposito elenco degli intermediari finanziari che rilasciano garanzie fideiussorie nei confronti del pubblico pubblicato sul sito della Banca d'Italia.
	Intermediari finanziari esteri	consultare gli albi ed elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia, sezione "Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia" e verificare che tra le "Attività autorizzate/notificate" dell'intermediario vi sia il "Rilascio garanzie e impegni di firma"
Confidi	Confidi maggiori	sono iscritti all'albo ex art. 106 TUB. L'abilitazione a rilasciare garanzie per appalti può essere verificata consultando l'apposito elenco degli intermediari finanziari che rilasciano garanzie fideiussorie nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d'Italia
Imprese assicurative	Imprese assicurative italiane	consultare l'elenco delle imprese assicurative italiane abilitate al rilascio di polizze fideiussorie, c.d. Ramo 15 – Cauzione (link per il download), presente sul sito IVASS, sezione "Garanzie Finanziarie per le PA"
	Imprese assicurative estere	consultare l'elenco delle imprese assicurative estere abilitate al rilascio di polizze fideiussorie (link per il download), presente sul sito IVASS, sezione "Garanzie Finanziarie per le PA"
	Inoltre, sul registro dell'European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), è possibile verificare in quale Paese estero è autorizzata una impresa di assicurazione	